

# COMUNE DI PESCOSOLIDO

## **Regolamento del Consiglio Comunale**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI**

##### **- Art. 1 -**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale di Pescosolido viene emanato in applicazione dell'art. 16 dello Statuto Comunale ed in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990, N. 142 sulle autonomie locali.

##### **- Art. 2 -**

##### **Luogo delle adunanze consiliari**

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala della sede del palazzo Comunale.
2. Il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del Comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale così come prescrive l'art. 2, comma 2, lettera c) del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

##### **- Art. 3 -**

##### **Funzioni rappresentative**

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni, indette dall'Amministrazione Comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione Comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i capigruppo.
4. Il Sindaco può delegare a singoli consiglieri le funzioni di coordinamento e controllo in ordine alla gestione di affari o servizi di volta in volta determinati nell'atto di delega.

## **CAPO II**

### **GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI**

#### **- Art. 4 -**

#### **Costituzione dei gruppi consiliari**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno 2 consiglieri.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto, o verbalmente nella seduta dello stesso C.C.
4. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo. Tale comunicazione può avvenire anche verbalmente nel corso delle sedute del C.C.
5. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo ad ogni effetto il consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nella lista di appartenenza.

#### **- Art. 5 -**

#### **Conferenze dei capigruppo**

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
5. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, viene redatto verbale, a cura di un componente la conferenza scelto dagli stessi membri.

#### **- Art. 6 -**

#### **Commissioni consiliari**

1. All'interno del Consiglio Comunale sono istituite:
  - Commissioni consiliari consultive permanenti
  - Commissioni consiliari consultive speciali.

#### **- Art. 7 -**

#### **Commissioni consiliari permanenti**

1. Sono istituite le seguenti commissioni comunali permanenti:
  - a) LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - PROTEZIONE CIVILE;
  - b) CULTURA - TURISMO - AMBIENTE - IGIENE - SANITA' - ASSISTENZA;
  - c) PATRIMONIO - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO - AGRICOLTURA - OCCUPAZIONE - BILANCIO - FINANZE - PERSONALE;
2. Le commissioni consiliari permanenti concorrono con il Consiglio comunale nei compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo e corrispondono, di massima, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'Amministrazione.

3. Spetta, in particolare, alle dette commissioni, assumere iniziative ed approfondimenti:
  - in tema di controllo della gestione attraverso il Segretario Comunale.
  - nella formazione dei programmi di investimento;
  - nella emanazione dei regolamenti e dei piani programmatici con pareri preventivi ivi comprese le procedure di modifica dello statuto e dei regolamenti;
  - nella gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune, compresi i relativi statuti e regolamenti;
  - su tutti gli atti inviati dal Sindaco.
4. Spetta anche alle dette commissioni l'iniziativa di proposte di interventi nelle materie di competenza del consiglio comunale di cui all'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142.-
5. Il Sindaco e gli Assessori al ramo fanno parte di diritto delle Commissioni anzidette ed hanno voto consultivo.
6. Le commissioni hanno la stessa durata del consiglio comunale.

**- Art. 8 -**

**Commissioni consiliari speciali**

1. Per lo studio di problemi straordinari molto complessi il consiglio comunale può costituire, con apposito atto, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni consiliari speciali.
2. In relazione alla complessità dei problemi le dette commissioni potranno essere assistite da esperti esterni compatibilmente con le disponibilità finanziarie.
3. Con la deliberazione di costituzione della commissione speciale dovranno essere puntualmente designati i funzionari comunali e gli esperti esterni.  
La stessa deliberazione dovrà indicare il termine entro il cui dovranno essere rassegnati gli atti al Consiglio Comunale.
4. Gli incarichi ad esperti esterni dovranno essere conferiti con apposita convenzione, approvata dal Consiglio comunale, dalla quale dovranno risultare:
  - a) la durata del rapporto che non potrà superare quello previsto per la rassegna degli atti del precedente comma3;
  - b) criteri per la determinazione del compenso e l'ammontare presunto;
  - c) la natura privatistica del rapporto.
5. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale dell'incaricato, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.

**- Art. 9 -**

**Audizioni**

1. Tutte le commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione:
  - dei consiglieri comunali e degli assessori;
  - del segretario comunale e dei dipendenti comunali;
  - dei rappresentanti del Comune in altri organismi;
  - dei revisori dei conti.
2. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio, ai sensi della legge 241/90.

**- Art. 10 -**

**Costituzione delle commissioni consiliari**

1. Ciascuna Commissione permanente si compone di n. 3 consiglieri comunali oltre al Sindaco e all'assessore al ramo, di cui 2 in rappresentanza delle minoranze. La nomina dei componenti, le commissioni vengono effettuate dal Sindaco, con propria ordinanza ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto.
2. Il Presidente di ciascuna Commissione viene eletto in seno alla Commissione stessa a maggioranza assoluta di voti; ove nessun consigliere riporti la maggioranza assoluta, si procede ad una seconda votazione e verrà eletto colui che avrà riportato la maggioranza relativa dei voti, ed i componenti di essa possono, tramite mozione di sfiducia, revocargli l'incarico.

**- Art. 11 -**

**Validità delle sedute**

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche e risultano valide solo se interviene la maggioranza assoluta dei componenti.
2. A richiesta di almeno tre componenti la seduta può essere segreta.

**- Art. 12 -**

**Segretario delle Commissioni**

1. Le funzioni di segretario delle Commissioni consiliari sono svolte da un dipendente comunale designato dal Segretario Comunale. In caso di assenza o di impedimento del dipendente designato, il Presidente della Commissione funge da Segretario.
2. Il segretario delle Commissioni ha il compito:
  - a) di assicurare l'ordinata organizzazione dell'ufficio e dell'archivio della commissione;
  - b) di partecipare ai lavori delle commissioni e di redigere i verbali;
  - c) di curare la redazione dei verbali assicurandone l'invio, al più presto al Segretario Comunale il quale date le opportune direttive ai responsabili degli uffici ne trasmette copia:
    - al Sindaco ed agli assessori competenti;
    - ai capigruppo consiliari;
    - ai revisori dei conticorredata dalle direttive impartite.

**- Art. 13 -**

**Convocazioni delle commissioni**

1. Le commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:
  - a) per iniziativa del Presidente;
  - b) a richiesta di almeno due componenti;
  - c) a richiesta del Sindaco o dell'assessore competente.
2. Le convocazioni di cui alla lettere b) e c) del precedente comma 1 debbono aver luogo entro 10 giorni dalla acquisizione delle richieste al protocollo.
3. L'avviso di convocazione delle commissioni deve indicare:
  - a) il giorno e l'ora della riunione;
  - b) l'elenco degli argomenti da trattare;
  - c) il luogo di deposito per la visione delle singole pratiche.
4. L'avviso di convocazione deve essere consegnato:
  - a) a tutti i componenti delle rispettive commissioni;

b) a tutti i capigruppo consiliari;  
ed essere affisso, contestualmente, all'Albo Pretorio comunale.

**- Art. 14 -**

**Verbali delle commissioni**

1. I verbali delle commissioni sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono. I componenti delle commissioni, in questa sede, hanno la facoltà di richiedere rettifiche ed integrazioni.
2. Copia di tutti i verbali delle commissioni consiliari dovrà essere inserita nel rispettivo fascicolo.
3. Tutti i verbali delle commissioni consiliari dovranno essere richiamati nelle proposte di deliberazione.

**- Art. 15 -**

**Sostituzione dei componenti le commissioni consiliari**

1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di consigliere comunale.
2. Alle sostituzioni, anche in caso di dimissioni da componente, provvede sempre il Sindaco con apposito atto come stabilito dall'art. 10 del presente regolamento.
3. In caso di temporaneo impedimento ciascun membro della commissione ha facoltà di farsi sostituire da altro consigliere dello stesso gruppo consiliare. La sostituzione dovrà essere fatta in calce all'avviso di convocazione sottoscritto dal titolare della carica.
4. Resta nel potere del Sindaco, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge n. 81/93 la facoltà di revoca indipendentemente da quanto previsto nei precedenti commi.

**CAPO III**

**DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

**- Art. 16 -**

**Diritti dei consiglieri**

1. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni.
2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

**- Art. 17 -**

**Mozioni**

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure di una proposta di voto su di un argomento diretto ad accettare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso; oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 10 minuti per la replica.
4. Sempre 10 minuti hanno a disposizione il Sindaco o l'Assessore interessato ed un consigliere per ogni gruppo per intervenire sulla stessa mozione.

- Art. 18 -

**Interpellanze ed interrogazioni**

L'interrogazione consiste nella semplice domanda scritta o verbale se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, o se la Giunta abbia preso o stia per prendere provvedimenti su questioni determinate.

L'interpellanza consiste nella domanda scritta o verbale fatta all'Amministrazione circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta su un determinato affare.

Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione o interpellanza può presentarla per iscritto dicendo se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che interrogante chieda risposta scritta.

Il Sindaco, accertato che l'interrogazione o l'interpellanza corrisponda, per il suo contenuto, a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, dispone:

- a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
- b) se deve essere data risposta orale, che questo avvenga nella prima seduta utile del Consiglio;
- c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta improponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

Per i tempi di intervento dei consiglieri si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 32.

- Art. 19 -

**Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta**

Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, sono state presentate anche interpellanze o interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti delle mozioni e gli interroganti che non abbiano già partecipato alla discussione.

**CAPO IV**

**CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO**

- Art. 20 -

**Convocazione del Consiglio Comunale**

Fatta salva la procedura fissata dalla legge per le elezioni del Sindaco la convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco o da chi ne fa legalmente le veci.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- L'organo cui si deve l'iniziativa;
- Il giorno e l'ora dell'adunanza;
- L'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
- Il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione ;
- L'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, il loro invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione per la trattazione degli argomenti non discussi. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

Qualora nella seduta consiliare di seconda convocazione si debbano discutere argomenti non previsti nell'o.d.g. della seduta di prima convocazione, l'avviso relativo ai nuovi argomenti segue la disciplina prevista per le sedute di prima convocazione.

- Art. 21 -

### **Distinzione delle sedute - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie, straordinarie, straordinarie urgenti, di prima convocazione, di seconda convocazione, pubbliche, segrete ed aperte.

**SEDUTE ORDINARIE - SEDUTE STRAORDINARIE.** sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il conto consuntivo. Sono straordinarie tutte le altre.

**3. SEDUTE STRAORDINARIE URGENTI:** sono sedute straordinarie urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Sindaco, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

**4. SEDUTE DI PRIMA E DI SECONDA CONVOCAZIONE:** nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno 4 consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre 10 giorni da quelle andate deserte. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

**5. SEDUTE PUBBLICHE E SEGRETE:** di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, ovvero quando la discussione concerne argomenti di particolare impatto sociale, il Presidente invita i Consiglieri a chiudere la seduta, senza ulteriori interventi. In tal caso il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione. Il Sindaco, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

- Art. 22 -

### **Proposta di iscrizione all'ordine del giorno**

1. Le proposte da trattare in consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo consigliere, ed inserite nell'O.D.G. della prima seduta del C.C. ma possono essere non accolte dal Sindaco, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Sindaco deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.

- Art. 23 -

### **Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini**

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei consiglieri:

- a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione;
- b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore libere prima dell'ora stabilita per la riunione.

2. Tutti i consiglieri Comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segretaria comunale provvede alla notifica della convocazione a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

4. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'Albo Pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato:

- ai revisori dei conti;

- ai capi settori, al Comandante di VV.UU., al Comando dei CC, alla SCAEL e affisso nei tabelloni comunali riservati alle pubbliche affissioni;

- agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel Comune.

#### - Art. 24 -

#### **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Sindaco, in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2. Hanno la precedenza:

1° le comunicazioni del Sindaco;

2° le interrogazioni;

3° le mozioni;

4° le interpellanze;

5° l'approvazione del verbale della seduta precedente;

6° le proposte delle autorità governative;

7° le proposte delle autorità regionali;

8° le questioni attinenti gli organi istituzionali;

9° le proposte del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;

10° da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.

3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.

#### - Art. 25 -

#### **Deposito degli atti per la consultazione**

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 53 e, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, corredata di tutti i documenti necessari sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione almeno 48 ore prima della seduta consiliare, fatta eccezione per i casi di convocazione urgente.

2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, con l'assenso della presidenza può consultarli.



**CAPO V**  
**PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA**

- Art. 26 -

**Disciplina delle adunanze**

I poteri necessari per l'ordine pubblico della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente. I Consiglieri con il presente regolamento si impegnano a precise norme di autodisciplina, e nell'intento di offrire alla Cittadinanza, pur nella inevitabile diversità di vedute e finalità, accettano che il Presidente, con la legittimazione della maggioranza del Consiglio vigili sul regolare svolgimento dei lavori consiliari.

1. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento la seduta, facendo ciò risultare del processo verbale.
2. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha la facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
3. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può essere riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.
4. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza da parte del Sindaco fosse incompatibile, l'adunanza sarà presieduta dal Vice - Sindaco, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile.

- Art. 27 -

**Persone ammesse nella sala delle adunanze . Comportamento del pubblico.**

1. Poichè di massima, le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, qualunque cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, ai vigili urbani, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietata, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi si sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

- Art. 28 -

**Segreteria dell'adunanza**

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
3. Il Segretario può farsi assistere anche dai funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.

4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.

5. Nel caso in cui il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze perchè interessato all'affare in trattazione sarà sostituito per quell'affare da un consigliere comunale. Per quanto attiene alla segreteria delle adunanze della giunta municipale, essa sarà regolamentata con apposito regolamento comunale di funzionamento della giunta municipale. Il segretario comunale o chi per esso può avvalersi per la redazione del processo verbale della registrazione delle sedute con mezzi meccanici.

Il Presidente, poi, disciplinerà di volta in volta, l'accesso alle sedute della stampa, radio e televisione locali per l'eventuale ripresa del dibattito consiliare.

**- Art. 29 -**

**Scrutatori: Nomina e Funzioni**

1. Dichiarata aperta la seduta il Presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

**CAPO VI**

**DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

**- Art. 30 -**

**Dei posti e degli interventi**

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione dei posti viene fatta dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi. E' vietato qualsiasi dialogo fra consiglieri.

**- Art. 31 -**

**Convalida dei consiglieri neo eletti**

1. Entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data delle votazioni amministrative il Sindaco neo eletto convoca il neo eletto consiglio comunale per la relativa convalida degli eletti.
2. Se non sarà convalidata l'elezione del Sindaco, l'atto sarà trasmesso al Coreco ed al Prefetto di Frosinone per far sciogliere lo stesso consiglio e far predisporre il rinnovo della consultazione elettorale. Se, invece, non saranno convalidati i consiglieri comunali, si provvederà alla loro surroga, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 570 del 16.05.1960 da parte dello stesso consesso, quando il numero dei consiglieri non superi la metà più uno degli assegnati. Nel caso inverso, cioè quando i consiglieri da convalidare siano in numero superiore alla metà più uno, si procederà come per la mancata convalida dell'elezione del Sindaco.

- Art. 32 -

**Ordine dei lavori. Sedute deserte.**

I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.

Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente farà leggere l'appello nominale ai consiglieri al segretario comunale all'ora stabilita e dopo un'ora, constatato che la seduta è deserta per mancanza di numero legale dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale verranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.

I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'Assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.

Iniziativa validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti trascorsi i quali la seduta sarà dichiarata deserta in relazione agli argomenti non trattati.

Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre alla seduta di prima convocazione.

- Art. 33 -

**Inizio dei lavori**

In ogni seduta del Consiglio comunale prima dell'inizio della trattazione dell'ordine del giorno è riservato un tempo, mai superiore a 60 minuti, allo svolgimento delle interrogazioni e interpellanze, ed alla lettura di dichiarazioni o discorsi da parte dei consiglieri. Nessun gruppo consiliare può usufruire di più di un terzo del tempo complessivamente a disposizione.

- Art. 34 -

**Comportamento dei Consiglieri**

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta e nei casi più gravi la censura che verrà votata a maggioranza semplice per alzata di mano.

La censura implica, oltre l'esclusione immediata dell'aula, l'interdizione di rientrarvi per un tempo non superiore a due sedute:

Udite le spiegazioni del consigliere, la proposta del Presidente è subito messa ai voti per alzata di mano.

Se il consigliere non osserva la deliberazione votata il Presidente sospende la seduta, che continuerà subito dopo, che il consigliere sia stato allontanato dagli agenti di polizia municipale, o, se necessario dalla F.P.

- Art. 35 -

**Esercizio del mandato elettivo**

I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

Nella discussione non è stabilito per i consiglieri un limite di tempo, tuttavia nei casi d'urgenza, il presidente può di volta in volta fissare un limite massimo che non superi i quindici minuti.

Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine giorno dell'adunanza.

Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di varie importanza.

Possono essere presentati da ogni consigliere emendamenti e articoli aggiuntivi alla proposta di delibera. Il presidente può dichiarare di non accettarli ed allora si intendono ritirati, salvo che su di essi sia richiesta la votazione da almeno un quinto dei consiglieri presenti. Se gli emendamenti sono accettati essi sono posti all'ordine del giorno o altro in discussione. Nessun emendamento è ammesso quando sia stata chiesta la discussione sulla proposta o sulle singole parti di essa, alle quali si riferisce.

Le proposte di deliberazione modificate devono essere ripresentate per i pareri di cui alla Legge n° 142/90, e devono essere riproposte al successivo Consiglio Comunale.

Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne comunica al Consiglio che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.

Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto prima della seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.

La giustificazione delle assenze va comunicata al sindaco e/o Segretario Comunale.

In caso di n. 3 assenze ingiustificate consecutive del consigliere il C.C. deve deliberare la decadenza dello stesso. Le tre assenze consecutive ingiustificate per deliberare la decadenza sono intese nel senso che le sedute consiliari di prima e/o seconda convocazione costituiscono un'unica seduta e conseguentemente le tre assenze ingiustificate consecutive vanno computate complessivamente.

Il Presidente vigila che sia tenuto da tutti i Consiglieri un comportamento corretto, consono al vivere civile, in particolare che le relazioni vengano espresse con voce pacata che non vi siano da esse interruzioni e da parte dei Consiglieri presenti né tantomeno da parte del pubblico; è fatto divieto instaurare il contraddittorio diretto, pronunciare apprezzamenti offensivi su singole persone o usare lo strumento della convocazione verbale o tenere comportamenti intimidatori.

Il Sindaco è tenuto ad usare tutti i suoi poteri per il mantenimento dell'ordine e per il pacato svolgersi dell'adunanza, e può essere sollecitato a ciò anche dai Capigruppo o da iniziative di almeno tre Consiglieri, la cui proposta verrà messa a votazione.

- Art. 36 -

**Fatto personale**

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

1. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio il quale pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
2. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.
3. Il tempo degli interventi per fatto personale non potrà superare la durata di 20 (venti) minuti.

**- Art. 37 -**

**Pregiudiziali e sospensive**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

**Art. 38 -**

**Partecipazione dell'Assessore non Consigliere**

1. L'eventuale assessore non consigliere, di cui al terzo comma dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e art. 23 dello Statuto Comunale, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

**- Art. 39 -**

**Adunanze aperte**

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo e, se costituite, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali interessate.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od sunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Su richiesta di associazioni operanti nel territorio del Comune di Pescosolido possono essere convocate riunioni con il Consiglio comunale per la discussione degli argomenti richiesti.

- Art. 40 -

**Chiusura della discussione**

Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.

Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta da diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.

Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno tre consiglieri, il Presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 10 minuti ciascuno.

Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti per ciascun capogruppo consigliere.

5. La discussione si conclude con la votazione.

- Art. 41 -

**Chiusura della seduta. Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.**

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal sindaco.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione. In questo caso non sono ammesse per nessun motivo mozioni, interrogazioni ed interpellanze scritte od orali, da parte dei consiglieri comunali.

**CAPO VII  
DELLE VOTAZIONI**

- Art. 42 -

**Sistemi di votazione**

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata di mano.

2. Le deliberazioni concernenti persone quelle assunte in seduta segreta ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, debbono essere prese a scrutinio segreto.

3. Il voto per alzata o seduta o per alzata di mano è soggetto a controprove. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti e riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono allegate al verbale di deliberazione.

- Art. 43 -

**Ordine della discussione e della votazione**

La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:

- discussione generale;
- discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voci dell'oggetto.

L'ordine della votazione è stabilito come segue:

- a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione della discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
  - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
  - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
  - d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
  - e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
  - f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti ed articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre consiglieri;
  - g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno tenda la parola, si procede alla votazione, senza altra formalità oltre quelle di legge.

- Art. 44 -

**Annullamento e rinnovazione della votazione**

Quando si verificano irregolarità nella votazione il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

- Art. 45 -

**Interventi nel corso della votazione**

1. Iniziativa la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

- Art. 46 -  
**Mozioni d'ordine**

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzata da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

- Art. 47 -  
**Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità**

1. Sono improponibili emendamenti e proposte che siano estranee all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.
3. Il Presidente, data lettura dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterlo in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

- Art. 48 -  
**Dichiarazioni di voto**

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constatare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonchè di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun consigliere ha anche diritto di fare inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonchè le proposte fatte per evitare un atto da cui tema possa derivare un danno al Comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 5 minuti.

- Art. 49 -  
**Computo della maggioranza**

Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvo casi nei quali la legge prescrive un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

1. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
2. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.



4. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato, né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

### **CAPO VIII**

#### **ESAME E RATIFICA DELIBERAZIONI ATTINENTI VARIAZIONE AL BILANCIO ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA MUNICIPALE**

##### **Giunta - Art. 50 -**

##### **Esame e ratifica delle deliberazioni attinenti variazioni al bilancio adottate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale**

1. Le deliberazioni attinenti variazione al bilancio adottate, in via d'urgenza, dalla Giunta Municipale saranno trasmesse immediatamente, dopo la loro pubblicazione, a cura dell'ufficio Ragioneria, al segretario generale per l'esame e la ratifica del Consiglio comunale che dovrà effettuarsi, a norma della legge 142/90, entro 60 giorni dall'adozione.
2. Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere trasmesse al Coreco di Frosinone entro il termine di giorni 5 dalla loro adozione, pena la loro decadenza, ai sensi dell'art. 25, 2° comma della L. R. n° 26 del 13.03.1992.

### **CAPO IX**

#### **DEI VERBALI DELLE SEDUTE**

##### **- Art. 51 -**

##### **Verbali delle sedute - Contenuto e firma**

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali deve, infine, far constatare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma della votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
  - a) ingiuriose;
  - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico ed al buon costume;
  - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
5. Ogni consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri. In tal caso l'interessato dovrà presentare per iscritto al Segretario il testo della propria dichiarazione.
6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constatare le motivazioni del suo voto; in tal caso deve farne espressa richiesta al Segretario.
7. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

- Art. 52 -

**Approvazione del verbale della precedente seduta**

1. Il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ha chi intende proporre rettifica, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso si intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvati, sono annotate sui verbali della seduta in corso.
5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

- Art. 53 -

**Comunicazione delle decisioni del Consiglio**

1. Il Segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio Comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso Segretario comunale trasmetterà, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, muniti della dichiarazione di esecutività, entro tre giorni dalla scadenza dei termini previsti dal combinato disposto degli artt. 45, 46 e 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

**CAPO X**

**RAPPORTI CON GLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO**

- Art. 54 -

**Rapporti con gli organi regionali di controllo**

1. I rapporti del Consiglio Comunale con gli organi regionali di controllo saranno improntati secondo le norme previste dalla legge 142/90 per quanto riguarda l'inoltro delle deliberazioni consiliari e come previsto dal comma 2 dell'art. 29 della Legge Regionale n. 26 del 13.03.1992 per quanto attiene alla richiesta di audizioni.
2. L'inoltro ordinario delle deliberazioni da sottoporre al controllo sarà gestito, nei modi di legge e regolamenti vigenti, dall'Ufficio segreteria sotto il diretto controllo del Segretario generale.
3. L'eventuale richiesta di audizione dell'organo di controllo, da parte di uno o più consiglieri, in merito ad uno specifico atto consiliare dovrà essere espressa ed inoltrata alla Sezione di Controllo nel tempo utile affinché l'audizione possa avvenire nella seduta interessante l'atto consiliare medesimo. Qualora la richiesta venisse espressa nel corso della seduta consiliare, in cui l'atto viene adottato sarà menzionata altresì nel

## CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI

### - Art. 55 -

#### Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentanti, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante l'adunanza relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al 2° comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

### - Art. 56 -

#### Leggi ed atti complementari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, nell'ordine, in quanto applicabili:
  - a) le leggi e i regolamenti vigenti in materia;
  - b) lo statuto comunale;
  - c) i regolamenti comunali speciali.

### - Art. 57 -

#### Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario comunale, sarà inviata:
  - a tutti i consiglieri ed agli eventuali assessori esterni in carica;
  - ai Segretari delle Commissioni consiliari;
  - a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali;
  - ai revisori dei conti.
3. L'invio di cui al precedente comma dovrà essere ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

- Art. 58 -  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Coreco con la contemporanea pubblicazione all'Albo Pretorio e in luoghi consueti di apposito manifesto annunciante la detta affissione.